

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

"Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'Accordo sull'attuazione della L. 146/90, così come modificata e integrata dalla legge 8312000" (ai sensi dell'art. 6, ce. 2, punto j) CCNL 2006/09)

L'anno 2013, il mese di settembre, il giorno 16, presso l'Ufficio del Dirigente del Liceo Artistico "G. Sello" di Udine, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica,

VISTO la L. n. 33/1970;

VISTO il D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il C.C.N.L. del 29/11/07, quadriennio 2006/09, del personale del comparto Scuola;

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;

CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntate sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti;

tra

la delegazione di parte pubblica

e

la RS.U. d'Istituto e i rappresentanti provinciali OO. SS. firmatarie del C.C.N.L. 2006/09,

si conviene e si stipula la seguente Contrattazione Integrativa d'Istituto.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale decente ed ATA in servizio nell'Istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminate che a tempo determinato.

Art. 2 - Durata del contratto

1. Il presente contratto decorre dal 1 settembre 2013 e conserva validità al 31 agosto 2014. E' consentito alle parti la richiesta di rinegoziazione entro il 31 agosto di ciascun anno.

2. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Dirigente scolastico, di seguito DS, provvede all'affissione di copia integrale delle stesse all'Albo d'Istituto e negli Albi sindacali di tutte le Sedi.

Art. 3 Procedure di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica

1. In case di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi di istituto le parti che li hanno sottoscritti, entro 5 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: ISTITUTO STATALE D'ARTE SELLO - UDINE]

l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro dieci giorno del primo incontro.

3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per i quindici giorni successivi alla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

4. Il presente contratto rimane in vigore fine al successive accordo integrative in materia ferma restando la non validità di norme contrattate qualora non più recepite dal CCNL.

5. L' eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Art. 4- Verifica dell'accordo

1. I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere, non prima che siano trascorsi 180 giorni della sottoscrizione, la verifica dello stato di attuazione.

2. Al termine delle verifica Il contratto può essere modificato con una Intese fra le parti.

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

Art. 5 - Relazioni sindacali

1. Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:

- a) informazione preventive e successive
- b) partecipazione
- c) contrattazione integrative d'Istituto
- d) conciliazione.

Art. 6 – Strumenti

1. I modelli relazionali si realizzano attraverso I seguenti strumenti:

- a) informazione preventive e successive: attraverso specifici Incontri e consegna della relative documentazione almeno 3 giorni prima dell'incontro;
- b) partecipazione: attraverso accordi e/o Intese;
- c) contrattazione Integrative d'Istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti eventi per oggetto le materie di cui all'art. 6 del CCNL 2006/09;
- d) conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione delle controversie.

Art. 7 - Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni

1. I soggetti abilitati ad Intrattenere le relazioni sono:

-per la parte pubblica: il DS;

- per la parte sindacale: la Rappresentanza Sindacale Unitarie (RSU) elette all'interno dell'Istituto e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) territoriali firmatarie del CCNL 2006/09, nella persona del segretario generale o di un suo delegato.

2. Le diverse delegazioni, in occasione di Incontri formali, possono farsi assistere da esperti che non hanno titolo ed intervenire nella discussione che precede la specifica fase contrattuale. La loro presenza va preventivamente concordata e non deve prevedere oneri per l'Istituto.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
P. P. P.
Romano

[Handwritten signature]

TITOLO 111

MODELLI DI ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 8 - informazione e trasparenza

1. Il DS fornirà informazione circa l'organigramma dell'Istituzione scolastica In materie di responsabilità e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere - organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze.
2. Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell'Istituzione scolastica il DS metterà inoltre a disposizione della RSU e dei rappresentanti delle OO.SS. eventi titolo alle contrattazione Il Piano dell'offerta formative (POF) e le delibera del Consiglio di Istituto relative all'orario di funzionamento delle Sedi dell'Istituto.
3. Copia dei prospetti analitici relativi ella distribuzione del Fondo dell'Istituzione scolastica (FIS), indicanti I nominativi, le attività, gli Impegni orari ed I relativi Importi deve essere affisse all'albo e consegnata alla RSU, sempre nell'ambito del diritto all' informazione.

Art. 9 - informazione preventive

1. Il DS fornisce l'Informazione preventiva, e l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
 - a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici dell'Istituto;
 - b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento di tutto il personale docente e non.
 - c) utilizzazione dei servizi sociali;
2. Sono materie di contrattazione integrative le seguenti:
 - d) modalità di utilizzazione del personale In rapporto al P.O.F.;
 - e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni/plessi staccati, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni;
 - f) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/1990;
 - g) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - h) criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente e ATA;
 - i) criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro ed all'articolazione dell'orario del personale docente ed A TA, nonché I criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni e/o accordi.
3. L'informazione è fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
4. Il DS nel primo mese dell'anno scolastico concorda un calendario di incontri informativi. La documentazione scritta sarà consegnata almeno tre giorni prima di ogni incontro.
5. Il calendario di massima per le informazioni sulle materie di cui all'art. 6 del CCNL 2006/09, è il seguente:
 - proposta di formazione delle sezioni/classi: entro giugno
 - determinazione organici della scuola: febbraio/marzo
 - modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF: settembre/ottobre
 - utilizzazione dei servizi sociali: giugno
 - modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali: settembre/ottobre
 - contingente del personale per garantire I servizi minimi essenziali: settembre/ottobre
 - attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: settembre/ottobre
 - attività e progetti retribuiti con il fondo dell'istituzione o con altre risorse: settembre/ottobre
 - criteri di retribuzione/utilizzazione del personale impegnato in attività aggiunt.: settembre/ottobre
 - criteri riguardanti le assegnazioni dei docenti ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, rientri pomeridiani: giugno
 - modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA:



Edon

[Signature]

[Signature]

settembre/ottobre

- individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS: ottobre/novembre
- fruizione di permessi per l'aggiornamento: ottobre/novembre

Art. 10 - Esame congiunto

1. Ciascuno dei soggetti di parte sindacale di cui all'art. 7 della presente contrattazione, ricevuta l'informazione preventiva, può chiedere, entro tre giorni dalla conclusione dell'incontro, un esame congiunto.
2. Il Dirigente scolastico informa gli altri soggetti e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro. In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Gli incontri possono concludersi con un'intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le di posizioni.

Art. 11 - Informazione successiva

1. Il DS fornisce informazione successiva sulle seguenti materie:
 - a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dal singolo istituto o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - c) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva d'istituto sull'utilizzazione delle risorse.
2. L'informazione successiva è fornita in appositi incontri:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività/progetti retribuiti con il FIS: di norma luglio;
 - b. criteri di individuazione, modalità di utilizzo del personale in progetti derivanti da accordi: di norma luglio;
 - c. verifica attuazione della contrattazione integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse: settembre.

Art. 12 - Contrattazione d'Istituto

1. La contrattazione di Istituto si svolge sulle seguenti materie:
 - a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF;
 - b) utilizzazione dei servizi sociali;
 - c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
 - d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) modalità relative all'organizzazione ed all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL 2006/09, nonché dei criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
 - f) criteri generali per l'impiego delle risorse, in relazione anche alle diverse professionalità, ai vari ordini di scuola nella stessa istituzione scolastica ed alle diverse tipologie di attività;
 - g) la misura dei compensi al personale docente per le attività di flessibilità didattica;
 - h) la misura dei compensi da corrispondere al personale docente, non più di due unità, della cui collaborazione il DS intende avvalersi in modo continuativo nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.

Art. 13 - Procedure della contrattazione

1. Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal DS anche se richiesti dalle RSU o dalle OO.SS. Ricevuta la richiesta per l'apertura della contrattazione, il DS convoca i soggetti sindacali.
2. All'avvio di ciascuna contrattazione le parti si comunicano la composizione delle proprie delegazioni trattanti. Negli incontri successivi, relativi anche ad altre materie, la comunicazione delle rispettive



Edm

[Signature]

[Signature]
Tomuzzi

[Signature]

delegazioni e obbligatoria solo se siano intervenute variazioni.

3. La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione portandolo a conoscenza di tutto gli operatori scolastici.

4. I contratti sottoscritti sono consegnati in copia alla RSU e alle OO.SS che li affigge ai rispettivi Albi della RSU e delle OO.SS. Il DS ne curerà altresì l'affissione all'Albo dell'istituto e delle singole sedi/plessi.

Art. 14 - Tempi della trattativa

1. Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono inviate alla RSU ed alle OO.SS. almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto che si intende rinnovare o della data fissata per l'apertura del confronto.

2. La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al dirigente scolastico da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 3 giorni dalla richiesta formale e si conclude, di norma, entro 15 giorni dalla prima convocazione.

3. Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU ed alle OO.SS; -sse al tavolo negoziale

4. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui così come previsto dall'art. 6 del CCNL 29/11/07, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione agli allievi e alle loro famiglie.

5. Il DS invierà formale comunicazione alle OO.SS. territoriali di ogni convocazione

6. Sono ogni volta stabiliti consensualmente data, ora, durata e ordine del giorno degli incontri.

Art. 15 - Protocolli di intesa

1. Al fine di condividere la responsabilità delle decisioni sarà possibile sottoscrivere protocolli di intesa tra l'altro, sui criteri di:

a) godimento delle ferie (comprese le modalità di fruizione delle 6 giornate lavorative per il personale docente durante il periodo dello svolgimento dell'attività didattica);

b) concessione dei permessi brevi;

c) fruizione dei permessi per il diritto allo studio in riferimento alle indicazioni regionali.

TITOLO 111 AGIBILITA' SINDACALE

Art. 16- Diritto di informazione

1. Dovrà essere consegnata alla RSU copia di tutti gli atti della scuola che sono affissi all'albo che attengono alle materie di contrattazione ed informazione preventiva e successiva.

2. Il DS assicurerà la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o e-mail alla RSU o all'albo dell'istituto.

Art. 17 - Albo sindacale RSU

1. La RSU ha diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell'istituzione scolastica per affigge materiale inerente la propria attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.

2. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale e di notevole

Mano



transito da parte del personale in servizio nell'Istituto.

3. Alla cura dell'albo provvederà la RSU, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del DS.

Art. 18 - Albo sindacale delle OO.SS.

1. Nella sede centrale dell'istituto alle OO.SS. è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca.
2. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.
3. Nella bacheca sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del Lavoro senza alcun visto preventivo da parte del DS.
4. I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione, senza preventiva autorizzazione del DS, assumendosene la relativa responsabilità.

Art. 19- Uso locali ed attrezzature

1. Alla RSU è consentito:

- a) di comunicare con il personale della scuola libero da impegno di servizio;
- b) per motivi di ordine sindacale l'uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice;
- c) è assicurato l'uso gratuito di un PC e di una stampante, compreso il libero utilizzo della posta elettronica per gestire, ricevere, spedire e stampare materiale sindacale proveniente dalle strutture sindacali territoriali o a queste ultime inviato, compatibilmente con le esigenze di servizio e purché ciò non precluda l'attività di segreteria;
- d) l'utilizzo di un locale per le riunioni.

Art. 20- Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle OO.SS.

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare alla RSU, al proprio rappresentante, all'albo sindacale, comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica; sarà cura del DS assicurare il loro recapito.
2. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno delle singole istituzioni scolastiche, è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria organizzazione sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
3. Le OO.SS., tramite la RSU, hanno diritto di acquisire, all'interno della scuola, informazioni per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza, alla medicina preventiva.

Art. 21 - Permessi sindacali retribuiti

1. Le tipologie di permessi sindacali sono definite dagli artt. 10, 11 e 12 del CCNQ del 7.8.1998. I permessi di cui all'art. 11 sono distinti e aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell'art. 10. Il personale docente può fruire di permessi retribuiti di cui all'art. 10 del CCNQ 7.8.1998, fino ad un massimo di 12 giorni per anno scolastico.
2. Il DSGA può fruire fino ad un massimo di 36 giorni complessivi nell'arco dell'anno scolastico e può cumulare permessi consecutivi fino a 12 giorni lavorativi. Nei casi di fruizione superiore a 5 giorni consecutivi, il successivo permesso retribuito può essere fruito se intercorre un periodo di effettivo servizio non inferiore a 15 giorni.
3. Il restante personale ATA ha diritto a fruire 60 giorni complessivi nell'arco dell'anno scolastico e può cumulare permessi consecutivi fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi. Nei casi di fruizione di un periodo superiore a 10 giorni consecutivi, il successivo permesso può essere fruito se intercorre un

mm

[Signature]



Albano

periodo di effettivo servizio non inferiore ai 5 giorni. Detti periodi non potranno essere fruiti in continuità con le altre assenze previste dagli altri istituti contrattuali.

4. La sostituzione del personale in permesso sindacale avviene secondo la normativa per le supplenze brevi; le assenze del DSGA e del personale ATA non possono comportare oneri diretti per la sostituzione (supplenza o straordinario).

5. Il personale in semiesonero sindacale può fruire, in case d'urgenza, del permesso sindacale con obbligo di recupero nei due mesi successivi (pertanto l'orario non va comunicato al CSA al fine dello scorporo delle ore).

6. Sono distinti altresì i permessi di cui ha titolo la RSU, che, per l'espletamento del proprio mandato, ha diritto ad usufruire di permessi retribuiti, giornalieri ed orari.

7. Il DS, all'inizio di ogni anno scolastico, comunica il monte ore spettante alla RSU nel suo complesso.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali, con le modalità e per le finalità previste dalla vigente normativa.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al DS:

a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;

b) direttamente dalla RSU, per la quota spettante;

c) la comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso;

d) la concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

Art. 22 - Permessi sindacali non retribuiti

1. La RSU, così come le OO.SS., possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni.

Art. 23 - Delegati sindacali

1. I delegati sindacali sono i rappresentanti di un sindacato dei lavoratori della scuola nell'istituto; questi, per essere riconosciuti tali, devono essere formalmente accreditati dal segretario generale dell'organizzazione sindacale.

Art. 24- Accesso agli atti

1. La RSU e le OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.

2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene, senza oneri di segreteria, di norma entro 3 giorni dalla richiesta e comunque non oltre i 10 giorni.

3. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito a espressa richiesta dell'Amministrazione scolastica.

Art. 25 - Referendum

1. La RSU e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa, possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie inerenti l'attività sindacale d'istituto.

2. La richiesta va inoltrata al DS che la porta a conoscenza delle altre OO.SS.

3. Il DS assicura l'informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.

4. Il referendum non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

Art. 26 - Assemblee

1. Il personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive 10 ore annue pro capite, per ciascun anno scolastico.

2. Le assemblee sindacali d'istituto, svolte in orario di lavoro e fuori orario di lavoro, possono essere indette singolarmente o congiuntamente:

Edin

[Signature]

[Signature]
[Stamp]
Ateneo

[Signature]

- a) dalle OO.SS. aventi diritto;
- b) dalla RSU della scuola nella sua unitarietà;
3. La convocazione dell'assemblea, la data, l'ordine del giorno, la durata e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali e/o persone esterne sene rese note dalla RSU e/o dalle OO.SS. almeno 6 giorni lavorativi di anticipo, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail al DS. Qualora l'assemblea si svolga fuori dall'orario di lezione, il termine di 6 giorni è ridotto a 4.
4. La durata di ogni assemblea di istituto non può essere inferiore a un'ora né superiore a due, fatto salvo quanto previsto dal Contratto in materia di assemblee sottoscritto a livello regionale. Le assemblee del personale docente possono essere indette la prima/le prime due o l'ultima/le ultime due ore di lezione quelle del personale ATA possono svolgersi anche in ore intermedie del servizio scolastico.
5. La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere portata a conoscenza di tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene, mediante affissione all'Albo d'Istituto e delle Sedi, comunque in tempo utile per consentire al personale in servizio presso queste istituzioni di esprimere la propria adesione. Il DS, prima dell'affissione all'albo, avrà cura di indicare nel medesimo avviso il locale in cui si terrà l'assemblea.
6. Nel termine delle successive 48 ore gli altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali, assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa alla/e assemblea/e di cui al presente articolo, va affissa all'albo d'Istituto entro il suddetto termine di 48 ore.
7. Contestualmente all'affissione all'albo, il DS ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, del personale in servizio nell'orario d'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale.
8. L'adesione va espressa in forma scritta con almeno due giorni di anticipo in modo da poter consentire al DS di riorganizzare l'orario ed avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
9. Il DS, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
10. Il personale che partecipa all'assemblea al termine della stessa deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella sezione/classe o nel settore di competenza.
11. Il personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata.
12. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

TITOLO IV ADEMPIMENTI E COMPORTAMENTI IN CASO DI ASSEMBLEE E SCIOPERI

Art. 27- Servizi minimi in caso di assemblea

1. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la presenza di un collaboratore scolastico per ciascuna Sede e, per la Sede Centrale, un collaboratore scolastico addetto al centralino telefonico e un assistente amministrativo.
2. In ogni sede è assicurata la presenza di un collaboratore scolastico, secondo le seguenti modalità:
 - a) con presenza di personale in servizio nella stessa sede scolastica;
 - b) compresenza di personale in servizio nell'Istituto resosi disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti;
 - c) compresenza del personale in servizio nel Istituto.
3. Nel caso di adesione totale del personale docente ed ATA ad un'assemblea sindacale va assicurata la presenza di un collaboratore scolastico in ciascun plesso, di un collaboratore scolastico addetto al centralino telefonico della Sede Centrale e un assistente amministrativo.
4. Il DS sceglierà i nominativi con sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso



Alonni

Am

[Signature]


[Signature]

**TITOLO VI
PATRONATO**


Art. 32 – Patronato

1. Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare da un sindacato o da un patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali.
2. Le OO.SS. su delega degli interessati, hanno diritto di accesso agli atti relativi in ogni fase del procedimento che li riguarda.

Il Dirigente Scolastico prof. ssa Rizzato Rossella



I Componenti della R.S.U. Comuzzi Annalisa
Dose Enzo
Poiana Giliana



per la CISL- Scuola territoriale
per la FLC - CGIL Scuola territoriale
per lo SNALS - CONFISAL territoriale
per la UIL- Scuola territoriale
per la GILDA- UNAMS territoriale

